



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## COMUNE DI CORIO

C.A.P. 10070  
C.F. 83002510010  
P.I. 03802700017

TEL. +39 011 9282888 / 9282105  
FAX +39 011 928557

E-Mail: info@comune.corio.to.it

### ORDINANZA N. 66/2025

#### DIVIETO DI ACCENSIONE DI PETARDI, "BOTTI" ED ARTIFICI PIROTECNICI DI QUALSIASI GENERE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DAL 30 DICEMBRE 2025 AL 06 GENNAIO 2026

#### IL SINDACO

**CONSIDERATO** che a seguito di condizioni atmosferiche eccezionali, in questi giorni sul territorio comunale non è possibile scongiurare un eventuale pericolo di incendi di boschi e di prati causato dall'accensione di fuochi d'artificio, petardi, mortaretti ed artifici esplodenti in genere;

**VISTO** che la Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, foreste, Protezione Civile, Trasporti e logistica, con Determinazione nr. 3254 del 10/11/2015 ha emanato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte;

**CONSIDERATO** che durante il periodo delle festività di fine anno/capodanno è consuetudine effettuare l'accensione ed i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo sparo di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici;

**CONSIDERATO** che tale usanza implica un oggettivo pericolo, anche per gli artifici per i quali è ammessa la libera vendita al pubblico, essendo questi pur sempre in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;

**CONSIDERATO** che l'esplosione di giochi pirici e lo scoppio di petardi possono anche determinare serie conseguenze negative a carico degli animali domestici, in quanto il fragore di botti, oltre ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento (in relazione alla loro estrema sensibilità) li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendosi così anche al rischio di smarrimento e/o investimento con eventuali incidenti stradali;

**VISTO** che lo stesso Codice Penale, all'art. 703, dispone che chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere fa accensione o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino ad Euro 103,00. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone la pena è dell'arresto fino a un mese;

**RITENUTO** opportuno vietare l'esplosione di petardi o altri artifici pirotecnici al fine di garantire la pubblica incolumità e la quiete pubblica anche per evitare allarmismi in considerazione della recente congiuntura internazionale;

**VISTI** gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico sulla Legge dell'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;

**VISTA** la Legge 24/11/1981 nr. 689 e s.m.i.;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale

### **ORDINA**

**DALLE ORE 00:00 DEL 30/12/2025 ALLE ORE 24:00 DEL 06/01/2026** su tutto il territorio comunale il divieto assoluto all'accensione ed ai lanci di fuochi d'artificio, allo sparo di petardi, allo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici.

La violazione alla presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 7 bis del D.lgs. 267/2000, di importo compreso da € 25,00 a € 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'articolo 13 della Legge 689/1981 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell'articolo 20, comma 5 della predetta Legge, fatte salve, inoltre, eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla stessa Legge 689/1981.

### **INCARICA**

le forze di Polizia presenti sul territorio e la Polizia Locale di curare l'ottemperanza della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line del Comune, dandone altresì informazione al pubblico mediante comunicato stampa agli organismi di informazione locali.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regione Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

Il presente provvedimento è trasmesso ai locali comandi Stazione Carabinieri di Corio e Polizia Locale.

Corio, 29 dicembre 2025

**IL SINDACO**  
Sergio MOTTA

